

COMUNE DI COLLEGIOVE

PROVINCIA DI RIETI

ORDINANZA

Prot. 1746

Collegiove lì 01.07.2019

ORDINANZA N. 000003

Lì: 01.07.2019

OGGETTO:APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO ANNO 2019

IL SINDACO

Premesso che la Regione Lazio con nota del 16/04/2019 ha confermato per l'anno corrente il periodo di massimo rischio di incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2019

Ritenuto necessario pubblicizzare la normativa regionale ribadendo gli obblighi degli enti e dei privati a tutela dell'ambiente e a salvaguardia dell'incolumità pubblica;

Atteso che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, nello specifico, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio vegetazione o di incendio boschivo di cui all'art.2 della legge n.353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti;

Vista la legge quadro n°353 del 21/11/2000 in materia di incendi boschivi;

Vista la Legge Regionale del 28 ottobre 2002 n. 39 con la quale si è individuato il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarando lo stato di grave pericolosità;

Visto il Regolamento Regionale n° 7 del 18/04/2005 artt. 90-91-92-93-94-95-96 sulla prevenzione degli incendi boschivi;

Visto il D.lgs 1/2018 "Codice della Protezione Civile";

Visto il TUEL D.Lgs n. 267/2000

ORDINA

E' tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere in tutto il territorio comunale, **dal 15 giugno al 30 settembre 2019**;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di braci e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato d'incendio;
- fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno delle aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvi-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili

AVVERTE

Che la violazione delle disposizioni della presente ordinanza sarà assoggettata all'applicazione delle sanzioni amministrativa da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500 ai sensi dell'art.7 bis del DLGS 267/2000 .

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga pubblicata presso l'Albo Pretorio, nonché affissa e resa pubblica su tutto il territorio comunale, e trasmessa per quanto di competenza a:

- Comando stazione dei Carabinieri Forestali di Borgorose e Rieti;
- Vigili del fuoco di Rieti;
- Servizio vigilanza Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia;
- al Sig. Prefetto della Provincia di Rieti.

AVVISA

Che contro la presente può essere presentato ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio al TAR Lazio, oppure entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio al Presidente della Repubblica

IL SINDACO

Domenico Manzocchi